

Condizioni Generali di Contratto del Registro dei codici creditori (CGC RCC)

1. Obiettivo, scopo e campo di applicazione

- 1.1 santéservices sa gestisce il Registro dei codici creditori (RCC) per incarico degli assicuratori malattie aderenti. Esso serve da elenco dei fornitori di prestazioni, in particolare per la registrazione, la verifica e il trattamento delle fatture emesse dai fornitori di prestazioni mediche senza incidere direttamente sul conteggio delle prestazioni. Il RCC costituisce inoltre la base per le statistiche che gli assicuratori malattie approntano collettivamente o individualmente (art. 56 LAMal e art. 76 OAMal). Il RCC è parte integrante dei dati relativi alla vigilanza UFSP (art. 28 OAMal). Oltre a ciò, esso serve ad autorizzare i fornitori di prestazioni LAMal a utilizzare i servizi di consultazione online concernenti la tessera d'assicurato (art. 42a LAMal). Per quanto opportuno, il RCC è messo a disposizione anche di altri assicuratori sociali e privati nonché delle autorità e di organizzazioni (indicati qui di seguito come attori nella sanità pubblica). L'utilizzazione dei dati è conforme a quanto disposto al punto 9.3. I dati non possono essere impiegati per scopi diversi da quelli previsti.
- 1.2 Per facilitare la lettura del presente documento, santéservices sa utilizza il genere maschile per indicare tutte le identità di genere.
- 1.3 Il Registro dei codici creditori assegna:
- numeri RCC per i fornitori di prestazioni secondo LAMal, LCA e LAINF oppure a seguito di accordo contrattuale
 - numeri C associati al datore di lavoro (numero RCC) per le persone che svolgono lavoro dipendente e soddisfano le relative condizioni di legge e contrattuali
 - riconoscimenti delle unità funzionali come da direttive tariffali.
- 1.4 Le presenti Condizioni Generali di Contratto del Registro dei codici creditori (CGC RCC) disciplinano il rapporto tra i fornitori di prestazioni (che richiedono o possiedono un numero) e santéservices sa in relazione all'assegnazione, amministrazione e sospensione dei numeri RCC e C nonché di eventuali riconoscimenti delle unità funzionali correlati. Alcuni compiti (per esempio verifica delle qualifiche nel settore LCA e LAINF) si possono delegare a terzi.
- 1.5 La versione aggiornata delle presenti CGA RCC è disponibile sul sito web di santéservices sa (santeservices.ch).
- 1.6 santéservices sa si riserva la facoltà di adeguare in ogni momento le CGA RCC per motivi oggettivi. Le modifiche vengono comunicate con anticipo in modo opportuno e si intendono notificate una volta inviate all'indirizzo di posta

elettronica salvato nel portale online o all'ultimo indirizzo di corrispondenza conosciuto. Le modifiche si intendono approvate se entro 30 giorni dalla comunicazione non viene presentata opposizione per iscritto o mediante altra modalità testuale documentabile. In caso di opposizione, il titolare del numero RCC può richiedere di disattivare il numero RCC con effetto immediato oppure santéservices sa può disattivarlo con effetto dall'entrata in vigore della modifica.

- 1.7 Con la richiesta o mutazione di un numero RCC, numero C o riconoscimento delle unità funzionali si conferma di aver preso conoscenza, compreso e accettato le CGC RCC complementari aggiornate.
- 1.8 Per maggiori informazioni e documentazione per il Registro dei codici creditori si rimanda al sito web di santéservices sa (santeservices.ch).

2. Assegnazione e gestione di un numero RCC, incluso il riconoscimento delle unità funzionali

- 2.1 Su richiesta del fornitore di prestazioni, si assegna il numero RCC se sono soddisfatte le relative norme di legge e i requisiti cantonali oppure le regolamentazioni contrattuali.
- 2.2 L'assegnazione del numero presuppone che la richiesta sia stata compilata in modo veritiero e completo e presentata al Registro dei codici creditori insieme ai documenti necessari. Vedi punto 7 Obblighi del richiedente o del titolare del numero
- 2.3 L'assegnazione del numero RCC si conforma alle disposizioni cantonali rispettivamente federali, tenendo conto di eventuali limitazioni territoriali, professionali o temporali oppure secondo le direttive degli organismi di certificazione o accordi contrattuali.
- 2.4 Di regola, il numero RCC è assegnato per un periodo di cinque anni ed è rinnovato automaticamente per altri cinque anni a patto che le condizioni siano soddisfatte e siano state saldate le tasse di rinnovo.
- 2.5 Per l'assegnazione del numero RCC e relativo rinnovo della validità è dovuta una tassa amministrativa. Il tariffario vigente è disponibile all'indirizzo santeservices.ch. La tassa amministrativa comprende la verifica e il disbrigo della richiesta, l'assegnazione del numero, le mutazioni effettuate durante il periodo di validità nonché l'inoltro delle informazioni agli assicuratori malattia svizzeri e agli altri attori del sistema sanitario secondo le finalità d'uso (punto 9.3).
- 2.6 L'assegnazione del riconoscimento delle unità funzionali si conforma alle rispettive condizioni previste dalla convenzione tariffale. Si riscuote una

tassa amministrativa come da tariffario specificata sul sito web (santeservices.ch).

- 2.7 Le tasse amministrative possono essere assunte da terzi (per esempio organi di certificazione, organizzazioni dei fornitori di prestazioni o associazioni).
- 2.8 La gestione dei dati avviene sulla base del Regolamento per il trattamento (non di dominio pubblico) tenendo conto delle disposizioni dei registri cantonali e federali. Le deroghe vengono concordate con gli organi di certificazione o le organizzazioni dei fornitori di prestazioni.
- 2.9 Il numero RCC non può essere trasferito ad altri.
- 2.10 Il Registro dei codici creditori può richiedere a nome del fornitore di prestazioni un Global Location Number (GLN) a titolo gratuito qualora il fornitore non disponga di un GLN.

3 Assegnazione e gestione di un numero C

- 3.1 I numeri C vengono assegnati alle persone che svolgono attività dipendente e che soddisfano i relativi requisiti di legge e le condizioni cantonali ovvero le regolamentazioni contrattuali. Associando il numero C con il numero RCC del datore di lavoro si fornisce la prova all'assicuratore e agli attori che operano nel sistema sanitario la sussistenza di un rapporto di impiego.
- 3.2 Il numero C può essere associato a più numeri RCC ordinari, ma va utilizzato sempre con il numero/i numeri RCC a cui è stato associato.
- 3.3 Per l'assegnazione di un numero C e l'associazione a un numero RCC si riscuote una tassa amministrativa a carico del titolare del numero RCC come da tariffario pubblicato sul sito web (santeservices.ch).
- 3.4 Per il resto si applicano per analogia le disposizioni specificate all'articolo 2 delle presenti CGA RCC.

4. Rifiuto di una richiesta

- 4.1 L'assegnazione del numero RCC, del numero C o il riconoscimento delle unità funzionali è negata se non sono soddisfatte le condizioni per l'assegnazione del numero o se non sono stati inviati tutti i documenti necessari.
- 4.2 Il rifiuto è comunicato per iscritto al richiedente.

5. Sospensione di un numero RCC, numero C o del riconoscimento delle unità funzionali

- 5.1 Il numero RCC, il numero C o il riconoscimento delle unità funzionali è sospeso se:
- non sono più soddisfatte le condizioni e disposizioni per assegnare un numero o una unità funzionale

- b) il fornitore di prestazioni rinuncia per iscritto a mantenere il numero durante il suo periodo di validità
- c) dopo ripetute sollecitazioni, il fornitore di prestazioni non comunica al Registro dei codici creditori le modifiche nei campi obbligatori (GLN, cambio di indirizzo postale o di casella di posta elettronica, coordinate di pagamento, cambio di nome comprese modifiche della forma giuridica)
- d) dopo ripetute sollecitazioni, il fornitore di prestazioni non salda la tassa amministrativa per il numero assegnato
- e) il fornitore di prestazioni non è più raggiungibile all'indirizzo postale, alla casella di posta elettronica o al telefono
- 5.2 A condizione che si disponga di un indirizzo valido, si comunica per iscritto al fornitore di prestazioni la sospensione del numero RCC, del numero C e del riconoscimento delle unità funzionali. Il fornitore di prestazioni non può più usare il numero a partire dalla data della sospensione (è determinante la data del trattamento).
- 5.3 In mancanza di un rapporto d'impiego, il numero C perde la validità finché non viene nuovamente associato a un numero RCC attivo.
- 5.4 La tassa amministrativa già pagata non viene rimborsata – nemmeno pro rata temporis – in caso di sospensione di un numero RCC, numero C o se termina il riconoscimento delle unità funzionali.
- 6. Obblighi di santéservices sa**
- 6.1 santéservices sa si impegna a:
- a) esaminare se la richiesta di assegnazione del numero RCC, del numero C o del riconoscimento delle unità funzionali è completa e a sbrigarla in tempi rapidi
- b) comunicare per iscritto se la richiesta di assegnazione del numero è stata accolta o rifiutata
- c) mettere a disposizione degli attori che operano nel sistema sanitario il nuovo numero RCC, il numero C, le notifiche di modifiche compreso il riconoscimento delle unità funzionali assegnato, con tutte le informazioni necessarie, se possibile entro due settimane.
- 6.2 santéservices sa versa gli eventuali accrediti o rimborsi di tasse amministrative rimosse erroneamente ai titolari di numeri RCC sui conti bancari notificati a santéservices (con eccezione delle società partner di recupero crediti).
- 7. Obblighi del richiedente o del titolare del numero**
- 7.1 Il richiedente si impegna a:
- a) presentare le richieste compilate per intero e in modo veritiero
- b) mettere a disposizione i documenti indicati nella richiesta
- c) richiedere un numero C per la persona dipendente che soddisfa le premesse di cui al punto 3.
- 7.2 Il titolare del numero si impegna a:**
- a) praticare immediatamente, comunque al massimo entro 30 giorni, le modifiche che concernono i dati personali del fornitore di prestazioni nel RCC, in particolare i campi obbligatori specificati al punto 5.1.d. La notifica avviene secondo le indicazioni riportate al sito santeservices.ch, per quanto possibile direttamente nel portale online o tramite lettera postale con apposito modulo,
- b) informare immediatamente santéservices sa sulle modifiche delle condizioni di autorizzazione cantonali o contrattuali,
- c) notificare le modifiche nei rapporti d'impiego,
- d) comunicare tempestivamente al Registro dei codici creditori la cessazione dell'attività di fornitore di prestazioni.
- 7.3 Gli stessi obblighi si applicano anche in caso di notifica tramite un organo di certificazione o altri partner contrattuali.
- 8. Rappresentanza**
- 8.1 Il richiedente e il titolare di un numero RCC può farsi rappresentare da una terza persona. Perché la rappresentanza venga accolta serve una procura scritta.
- 9. Protezione dei dati**
- 9.1 Il Registro dei codici creditori di santéservices sa è certificato in conformità all'OCPD. santéservices sa attribuisce la massima importanza alla protezione dei dati. Pertanto, si applicano tutte le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati in conformità alla legge sulla protezione dei dati (LPD).
- 9.2 Il trattamento e la trasmissione agli attori del settore sanitario dei dati dei richiedenti e titolari di numeri RCC e numeri C sono disciplinati dal Regolamento per il trattamento (non di dominio pubblico) che è parte integrante della certificazione in materia di protezione dei dati.
- 9.3 Come da contratto di prestazioni di servizio separato, gli assicuratori o gli attori che operano nel sistema della sanità possono utilizzare i dati per le seguenti finalità:
- controllo delle fatture e gestione delle prestazioni
 - pagamento delle fatture dei fornitori di prestazioni
 - funzioni di ricerca correlate ai modelli assicurativi nonché all'inizio e alla fine dell'assicurazione
 - funzioni di ricerca in relazione ai trasferimenti e alla gestione delle assegnazioni
 - gestione dei mandati di prestazione
- statistiche, verifiche e controlli dell'economicità
- 10. Responsabilità**
- 10.1 Il Registro dei codici creditori di santéservices sa verifica in modo accurato e secondo scienza e coscienza i documenti inviati per la richiesta di assegnazione del numero RCC, del numero C e del riconoscimento delle unità funzionali e le eventuali notifiche di modifica pervenute. Per quanto possibile, per la verifica si consultano i dati disponibili in altri registri.
- 10.2 Si rigetta qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per la esattezza, la completezza e la trasmissione dei contenuti. santéservices sa rigetta qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti che possono insorgere dal trattamento, dalla comunicazione o dalla trasmissione dei dati.
- 10.3 santéservices sa rigetta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite di proventi o spese supplementari a seguito di un ritardo nell'assegnazione dei numeri.
- 11. Foro competente**
- 11.1 Il foro competente per ogni controversia tra i fornitori di prestazioni e santéservices sa è esclusivamente Soletta.
- 12. Entrata in vigore**
- 12.1 La presente versione aggiornata entra in vigore il 1.7.2026.